

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10815 Anno 2021

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: TRIPICCIONE DEBORA

Data Udiienza: 16/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marciano Maurizio nato a Napoli il 17/5/1968

avverso l'ordinanza del 14/8/2020 emessa dal Tribunale di Bari;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Carmine Ippolito, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato la
richiesta di riesame proposta da Maurizio Marciano avverso il decreto di perquisizione



e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Bari nel procedimento in cui il ricorrente è indagato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 416, 640, comma 2, n. 1, 480, 319 e 321 cod. pen.

Il sequestro è stato disposto nell'ambito di un procedimento in cui si ipotizza l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno del Servizio Sanitario Nazionale ed alla ricettazione all'estero di farmaci. Secondo la prospettazione accusatoria, tale associazione opererebbe su due livelli: un primo più ampio livello atterrebbe alla condotta di taluni medici convenzionati con il S.S.N. che, secondo la prospettazione accusatoria, in cambio della promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte dei titolari di alcune ditte farmaceutiche e/o dei loro rappresentanti, prescriverebbero ai pazienti assistiti i prodotti commercializzati dalle suddette ditte; un secondo livello riguarderebbe, invece, le ipotesi in cui le prescrizioni dei farmaci sarebbero completamente false, come nel caso del medico Michele Salzo (medico convenzionato ASL) che, grazie alla compiacenza di alcuni farmacisti, invierebbe loro le ricette relative a farmaci prescritti ad ignari pazienti, li ritirerebbe personalmente, rivendendone parte al cittadino albanese Ndue Marashi. Secondo l'ipotesi accusatoria il ricorrente, nella sua qualità di commercialista, svolgerebbe un ruolo nell'ambito di tale sistema criminoso in quanto presso il suo studio hanno sede alcune società (Ianna sas di Carovilla Michele & C. e PROCAC sas di Carovilla Michele & C), formalmente intestate a terzi, ma di fatto gestite da Del Vento Cosimodiego il quale effettuerebbe trasferimenti di denaro tra le sue aziende farmaceutiche e le citate due società al fine di creare le riserve di denaro per la successiva corruzione dei medici convenzionati.

A seguito della perquisizione presso l'abitazione e lo studio del Marciano e nella sua autovettura, sono stati sequestrati un telefono cellulare Samsung, modello Galaxy S7 Edge, un biglietto da visita ed un quaderno; è stata, inoltre, realizzata la copia forense dei dati contenuti in tre computer rinvenuti presso lo studio professionale del ricorrente.

L'ordinanza impugnata, pur dando atto della concisa motivazione del decreto di perquisizione e sequestro in merito al ruolo dell'indagato nella vicenda corruttiva e truffaldina, ha ritenuto sussistenti il *fumus commissi delicti* ed il nesso di pertinenza tra questo e i beni in sequestro, considerando, soprattutto, la necessità dei dati informatici ai fini dell'accertamento dei fatti. In particolare, quanto al *fumus*, il Tribunale del riesame, ha ricostruito, alla luce della nota dei CC del 18/6/2020 (richiamata nel decreto di perquisizione e sequestro) il ruolo del ricorrente ed il suo rapporto con il Del Vento il quale, nella sua veste di legale rappresentante della

LANOVA Farmaceutici, i cui prodotti sarebbero stati prescritti in più occasioni da Michele Salzo, e di altre aziende farmaceutiche, si sarebbe occupato della corruzione dei medici di medicina generale operanti in Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, avvalendosi delle società aventi sede legale presso lo studio del suo commercialista, Marciano Maurizio. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto giustificato il mantenimento della copia digitale dei dati informatici in considerazione sia dei consolidati e stabili rapporti tra Del Vento e Marciano, emergenti dalle intercettazioni, che delle operazioni finanziarie di passaggio di fondi, ritenute «non del tutto trasparenti.» Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Maurizio Marciano, Avv. Carmine Ippolito, deducendo il vizio di violazione di legge per la mancanza o l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, priva di alcun apparato giustificativo in merito alle specifiche contestazioni formulate in sede di riesame in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti*, delle finalità probatorie poste a sostegno del sequestro del telefono cellulare in uso all'indagato, nonché del nesso di strumentalità intercorrente tra tale dispositivo, i dati in esso contenuti e gli illeciti oggetto di indagine. Si aggiunge, inoltre, che l'ordinanza impugnata prospetterebbe genericamente l'ipotizzabilità di un sistema di riciclaggio, estraneo al procedimento, senza, peraltro, specificare le condotte ad esso riconducibili. Infine, quanto alla sussistenza dell'interesse a ricorrere nonostante l'avvenuta restituzione del telefono cellulare, si deduce che il trattenimento della copia informatica dei dati ha comportato l'indebita sottrazione della loro esclusiva disponibilità.

Il Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che l'ordinanza impugnata, pur dando atto della concisa motivazione del provvedimento, ne valorizza il collegamento con l'informativa di P.G. che ben evidenziava la centralità, nel contesto associativo, del ruolo di Marciano e Cozzolino, con la conseguente funzionalità del sequestro all'accertamento dei reati anche sotto il profilo patrimoniale.

Con la memoria pervenuta il 5/2/21 il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso insistendo sulla carenza di motivazione in merito al nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato ed alla adeguatezza e proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, di cui sottolinea sia la connotazione asimmetrica rispetto al reato oggetto di indagine che la finalità esplorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che, nonostante l'avvenuta restituzione del telefono cellulare, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avendo il Marciano specificamente dedotto la violazione del suo interesse all'esclusiva disponibilità dei dati informatici ivi contenuti. Ciò alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40963 del 20/7/2017, Andreucci, Rv. 270497, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.

3. Ciò premesso, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).

4. Nella fattispecie in esame il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge proprio in relazione alla mancanza o al carattere apparente della motivazione del provvedimento impugnato.

L'esame del motivo richiede una preventiva analisi del contenuto della motivazione del decreto di sequestro, nonché dei poteri eventualmente spettanti al Tribunale del riesame in caso di ritenuta insufficienza di tale motivazione.

Quanto al primo aspetto, l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.

La sussistenza di un onere indifferenziato di motivazione è stata recentemente ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento

dei fatti. Tale obbligo di motivazione era stato già in precedenza affermato con riferimento alle cose pertinenti al reato, da Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226711. Si è, infatti, affermato che anche in tal caso il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, ritenendo tale soluzione l'unica compatibile ad assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale ed il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU.

4.1 L'esplicita indicazione nella motivazione del provvedimento delle ragioni probatorie che giustificano il vincolo di temporanea indisponibilità della cosa è funzionale alla tutela della persona che lo subisce (così Corte cost. n. 252 del 2020 con riferimento alle perquisizioni) e garantisce che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'*an* e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - ed il fine endoprocessuale perseguito (Sez. U., Bevilacqua, in motivazione).

L'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve, dunque, riguardare: a) il *fumus commissi delicti*; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso "collegata", configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.

Sul "quantum" di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, sono stati espressi diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima opzione ermeneutica, cui sembrerebbe aderire anche il Tribunale del riesame, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776).

Altro orientamento, invece, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera sulla legittimità della motivazione *per relationem*, (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Rv. 216664), ritiene soddisfatto l'onere di motivazione anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l'indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019,

Chianese, Rv. 276727; Si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595 secondo cui in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento).

Altro orientamento, ritiene, invece, che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Nell'ottica di un contemperamento tra la fluidità propria della fase iniziale delle indagini con le esigenze di tutela del diritto di difesa, si afferma, infatti, che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; si veda anche Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto.)

Nell'ambito di tale orientamento, taluni arresti hanno inoltre, sostenuto che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

Il Collegio intende dare continuità a tale ultimo orientamento. Va, dunque, ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa.

Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la *res* che della ragione

giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge.

A tal fine non può ritenersi sufficiente il mero richiamo nel decreto di sequestro di specifici atti di polizia giudiziaria da cui sarebbero desumibili i connotati specifici della condotta al cui accertamento è strumentale il mezzo di ricerca della prova.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione "*per relationem*" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664).

Ai fini della legittimità del decreto di sequestro probatorio motivato "*per relationem*" occorre, dunque, che emerga una valutazione critica dell'atto o degli atti di P.G. cui rinvia, non potendosi lo stesso limitare a una mera perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano tale mezzo di ricerca della prova. L'apparato motivazionale del provvedimento, quand'anche integrato dall'atto di P.G., deve, comunque, soddisfare i requisiti contenutistici propri del mezzo di ricerca della prova. Occorre, infine, che vengano pienamente soddisfatte le garanzie difensive e che, dunque, l'interessato sia posto in condizione di conoscere, unitamente al decreto, anche il contenuto dell'atto di P.G. che ne integra il contenuto in modo da poter esercitare compiutamente il proprio diritto di critica. A tal fine rileva il Collegio che, qualora tale atto non venga consegnato unitamente al decreto di sequestro, ai sensi dell'art. 253, comma 4, cod. proc. pen., non può ritenersi sufficiente garanzia del diritto di difesa la sua ostensione successiva alla presentazione della richiesta di riesame (art. 324, comma 6, cod. proc. pen.).

In tal caso, infatti, l'interessato sarebbe costretto ad una sorta di impugnazione al buio del provvedimento, consumando, così, inutilmente il termine di dieci giorni previsto per la presentazione della richiesta di riesame, mentre avrebbe a disposizione il ristretto termine previsto fino alla celebrazione dell'udienza per

l'esame dell'atto o degli atti di P.G. richiamati e per la formulazione dei motivi di doglianza (si veda, al riguardo, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252 che, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera, ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame).

4.2 Tale connotazione dell'onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio assume rilievo ai fini del controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguite dall'Autorità inquirente.

Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità" previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'exasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovalov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712). Da ultimo Sez. 2, n. 29687 del 28/5/2019, Frontino, Rv. 276979 ha affermato che tali principi sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'exasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata.

Si tratta di un'interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania).

Siffatte considerazioni sono state estese dalle Sezioni Unite Botticelli anche al sequestro probatorio. La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni

che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità – impeditiva o probatoria – perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.

5. Quanto al secondo aspetto, ovvero ai poteri spettanti al Tribunale del riesame nel caso in cui il decreto di sequestro probatorio non si conformi a tale onere motivazionale, deve escludersi che il tribunale del riesame, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, possa integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989). Inoltre, Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante, Rv. 271579, ha chiarito che in caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.

6. Ritornando alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che né il decreto di sequestro probatorio né l'ordinanza impugnata abbiano rispettato detto obbligo di motivazione. Al di là del mero richiamo degli artt. 81, comma 2, 416, 640, comma 2, n. 1, 480, 319 e 321 cod. pen., entrambi i provvedimenti sono, infatti, totalmente silenti sulla descrizione della condotta per cui si procede a carico del Marciano.

In particolare, ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza del riesame è "apparente" poiché: a) non risponde in termini adeguati alle censure mosse dalla difesa; b) dinanzi alle evidenti carenze motivazionali del decreto impugnato, tenta di integrarne la motivazione, chiarendo il ruolo svolto dal Del Vento e i suoi rapporti con il Marciano.

Tale integrazione, oltre che illegittima per le considerazioni sopra svolte, risulta, comunque, inidonea a consentire di individuare in concreto la condotta criminosa che si ipotizza commessa dal Marciano.

L'assenza di una sia pur sommaria descrizione della natura del contributo offerto dal ricorrente e delle sue coordinate spazio-temporali finisce, dunque, per conferire al mezzo di ricerca della prova una natura meramente esplorativa, impedendo, peraltro, di valutare la sussistenza di un legame tra il telefono cellulare sequestrato – avuto riguardo, in particolare, ai dati dallo stesso estrapolati ed oggetto di copia informatica - ed i reati per cui si procede e la loro funzionalità all'accertamento dei fatti oggetto di indagine.

Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente la mera circostanza che presso lo studio del ricorrente abbiano sede le due società, ritenute gestite di fatto dal Del Vento ed utilizzate per creare le provviste necessarie alle condotte corruttive. Tale circostanza potrebbe, infatti, giustificarsi anche alla luce del rapporto professionale intercorrente tra il Del Vento ed il Marciano, ma non appare di per sé sintomatica di una sua compartecipazione, anche solo morale, all'ipotizzata associazione per delinquere o ai singoli reati fine.

7. Il decreto di sequestro e l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari devono, pertanto, essere annullati senza rinvio con conseguente restituzione all'avente diritto delle copie informatiche dei dati estratti dal cellulare marca SAMSUNG, modello Galaxy S7 Edge.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, emesso il 10/7/2020 dal P.M. presso il Tribunale di Bari, e ordina la restituzione all'avente diritto delle copie informatiche dei dati estratti dal cellulare marca SAMSUNG, modello Galaxy S7 Edge.

Così deciso il 16 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccione



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

